



Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FONDO REGIONALE PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE NELLE AREE INDUSTRIALI

(Legge Regionale n. 1/09, art. 4, comma 18)

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

Art. 1 (Oggetto e Finalità)

1. Il "Fondo regionale per la reindustrializzazione nelle aree industriali (di seguito denominato "FRAI") è lo strumento costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna presso la SFIRS S.p.A. (di seguito denominata "Soggetto Attuatore") in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 3/25 del 26.01.2010 – ai sensi della legge regionale n. 1 del 2009, art. 4, comma 18 - destinato a supportare i processi di reindustrializzazione da attuarsi nelle aree di insediamento industriale e nelle aree di crisi individuate dalla legge secondo le priorità di intervento definite dalla Giunta regionale.
2. Il "FRAI" interviene per facilitare gli interventi di reindustrializzazione da attuarsi anche con il trasferimento di *fabbricati industriali* al fine di garantire un più rapido avvio di attività da parte di *imprese* che intendano realizzare Piani di Sviluppo Aziendali nell'area oggetto dell'intervento.
3. A tal fine il Soggetto Attuatore è autorizzato ad intervenire in aree interessate da progetti di reindustrializzazione, anche attraverso l'acquisizione di fabbricati industriali in disuso e/o in corso di dismissione, ovvero oggetto di procedure concorsuali, per il loro successivo impiego in dette attività produttive, nonché attraverso la riattivazione di unità produttive esistenti, delle quali sia stato accertato un permanente stato di inattività, per lo svolgimento di un'attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente.
4. Il FRAI opera attraverso la costituzione di un fondo mutui ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11 luglio 2006 e consente di attivare operazioni di finanziamento con la forma tecnica del "*leasing finanziario*".

Art. 2 (Definizioni)

1 Per l'applicazione delle presenti Direttive di attuazione si intende per:

- **Fabbricato industriale** il solo bene immobile funzionale allo svolgimento dell'attività produttiva localizzato nell'area industriale comprendente capannoni, uffici, locali adibiti a servizi (magazzino, mensa, infermeria, portineria, casa del custode, quest'ultima nel limite di mq 100, ecc.), i relativi impianti generali (di riscaldamento, condizionamento, idrico, elettrico, sanitario, metano, aria compressa, ecc.), strade e piazzali, tettoie, cabine elettriche, recinzioni, basamenti per macchinari e impianti, rete fognaria, pozzi, infrastrutture aziendali (allacciamenti stradali, ferroviari, idrici, elettrici, informatici, ai

metanodotti, ecc.). Sono, pertanto, esclusi i macchinari, impianti specifici e attrezzature ancorché presenti all'interno dei fabbricati industriali oggetto dell'intervento;

- **Imprese** qualunque soggetto che svolga un'attività economica, rilevante ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato;
- **Aree di reindustrializzazione** le aree destinate ad attività produttive oggetto di processi di riconversione o di riattivazione industriale nelle quali sussistono programmi pubblici e/o privati di intervento di interesse regionale.
- **Piano di Sviluppo Aziendale** il programma nel quale è inserito il fabbricato industriale o il programma di riattivazione che deve consentire al Soggetto Attuatore la valutazione dell'organizzazione, del campo di attività, dei prodotti/servizi, del programma di investimenti sia sotto l'aspetto tecnico, produttivo, organizzativo, gestionale e ambientale nonché delle ragioni che ne giustificano la realizzazione.
- **Riattivazione** utilizzo di un'unità produttiva esistente, della quale sia accertato un *permanente* stato di inattività, per lo svolgimento di un'attività produttiva uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. A tal fine si intende convenzionalmente "*permanente*" lo stato di inattività che si è protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione della domanda di cui al successivo art.10.

Art. 3 (Riferimenti normativi)

1. Le presenti direttive, costituendo uno strumento di intervento in favore delle imprese, sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in attuazione della Legge Regionale n. 1 del 2009, art. 4, comma 18 e nel rispetto degli indirizzi espressi nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/25 del 26.01.2010 secondo le procedure stabilite dall'articolo 25 della L.R. n. 2/2007.

2. Gli interventi a favore delle imprese previsti dalle presenti Direttive sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:

- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis"
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:IT:PDF;>
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 giugno 2009, Aiuti di importo limitato (art. 3), autorizzato con decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, aiuto di stato N. 248/2009, fino al termine di validità dello stesso, attualmente fissato al 31 dicembre 2010
[http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/aiuti_stato/DPCM.pdf;](http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/aiuti_stato/DPCM.pdf)
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 della Commissione del 11 luglio 2006, pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 210 del 31 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078:IT:PDF;>
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006, pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 371 del 27 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e s.m.i.
[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:371:0001:0168:IT:PDF.](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:371:0001:0168:IT:PDF)

3. Le presenti direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti di programmazione:

- Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2010 – 2014 ;
[http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmaregionalesviluppo/;](http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmaregionalesviluppo/)
- Programmi Operativi Regionali che attuano la programmazione unitaria per il periodo 2007-2013
[http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=11&s=1&v=9&c=4745&na=1&n=10.](http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=11&s=1&v=9&c=4745&na=1&n=10)
- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 54/13 del 4.3.2006
[http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20080522092941.pdf;](http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20080522092941.pdf)

- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 324/2007 – Italia
<http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=11&s=1&v=9&c=4991>.

Art. 4 (Soggetti destinatari - Iniziative ammissibili)

1. Destinatari degli interventi sono le **imprese** che intendano perseguire obiettivi coerenti con le finalità di cui all'art. 1 e che, a questo fine, intendano realizzare un Piano di Sviluppo Aziendale teso a favorire processi di reindustrializzazione.
2. Il Piano deve essere organico e funzionale, nonché tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido.

Art. 5 (Caratteristiche dei fabbricati industriali)

1. Sono oggetto di intervento:
 - i fabbricati industriali in disuso e/o in corso di dismissione da oltre tre anni per avvenuta cessazione delle attività produttive, ovvero oggetto di procedure concorsuali e/o liquidatorie, di cui è possibile acquisire la piena proprietà. Detti fabbricati devono essere liberi da gravami, abusi edilizi, "vizi" e/o irregolarità che ne possano pregiudicare la disponibilità in capo al venditore o all'acquirente;
 - i nuovi fabbricati industriali nelle aree di reindustrializzazione;
 - limitatamente alla sola riattivazione come definita ai sensi dell'art.2, interi compendi aziendali comprensivi dei relativi impianti e macchinari specifici di particolare complessità asseverata dalla perizia di stima redatta ai sensi del successivo art.7.

Art. 6 (Tipologia di intervento)

1. La tipologia di intervento attraverso la quale il "FRAI" opera è il **leasing finanziario**, con il quale il Soggetto Attuatore procede all'acquisizione dei fabbricati industriali - e, nella sola riattivazione, anche dei relativi impianti e macchinari specifici - e alla contestuale concessione in leasing finanziario a condizioni di mercato.

Art.7 (Condizioni di acquisto)

1. Preliminarmente all'acquisto da parte del Soggetto Attuatore, deve essere acquisita una perizia di stima, redatta da tecnico individuato dal Soggetto Attuatore, con oneri a carico del promittente conduttore, che evidenzia l'insussistenza di gravami, abusi edilizi, "vizi" e/o irregolarità, quantifichi il valore di ricostruzione a nuovo, il valore commerciale ed il valore di forzato realizzo dei fabbricati industriali o, in caso di riattivazione, dell'intero compendio aziendale. Detta perizia ha validità fino un periodo massimo di sei mesi dalla data di stesura.
2. Il Soggetto Attuatore non può procedere all'acquisto di fabbricati industriali che presentino abusi edilizi insanabili.
3. Il valore commerciale individuato in perizia costituisce - al netto degli oneri accessori - il valore massimo dei beni da acquistare.

Art. 8 (Leasing finanziario immobiliare)

1. Nel leasing finanziario immobiliare, preliminarmente all'acquisto da parte del Soggetto Attuatore, deve essere formalizzato con l'impresa proponente un accordo preliminare di leasing finanziario immobiliare che

preveda l'applicazione di una penalità a carico del promittente conduttore nell'ipotesi in cui, successivamente all'acquisto del fabbricato indicato, non si procedesse alla stipula del contratto per fatto del conduttore.

2. Il prezzo di acquisto del bene costituisce - al netto degli oneri accessori - il valore del bene da concedere in leasing. Gli eventuali oneri di eliminazione di abusi edilizi, vizi ed irregolarità sanabili, nonché di ristrutturazione e/o di messa in sicurezza e a norma dei fabbricati industriali, laddove anticipati dal FRAI, dovranno essere portati ad incremento del valore del contratto di leasing finanziario immobiliare.

3. Limitatamente alle aree di reindustrializzazione, in caso di costruzione di nuovi fabbricati industriali il prezzo di acquisto è dato dal prezzo di acquisto dell'area e dal costo di costruzione asseverato da perizia.

4. Il contratto di leasing finanziario potrà essere concesso alle seguenti condizioni:

Durata	max 20 anni comprensivi di una pre-locazione massima di 2 anni
Periodicità dei canoni	trimestrale o semestrale
Tasso	fisso pari a EURIRS vigente alla data di sottoscrizione del contratto di leasing maggiorato di uno spread non inferiore al 1,5%
Riscatto finale	obbligatorio
Entità del riscatto finale	max 10% dell'importo finanziato
Maxicanone iniziale	non obbligatorio
Spese di istruttoria	costi diretti e indiretti di istruttoria compresi gli oneri accessori e il costo delle perizie
Eventuali ulteriori condizioni saranno regolate tra le parti. Contestualmente alla stipula del contratto di leasing finanziario immobiliare dovrà essere stipulata apposita polizza assicurativa del fabbricato industriale contro i rischi di incendio, ecc. rilasciata da primaria compagnia di assicurazioni regolarmente iscritta all'ISVAP e non ricompresa in "elenchi di soggetti non graditi" all'Amministrazione Regionali o allo Stato.	

Art. 9 (Leasing finanziario strumentale)

1. Nel leasing strumentale, preliminarmente all'acquisto da parte del Soggetto Attuatore, deve essere formalizzato con l'impresa proponente un accordo preliminare di leasing finanziario strumentale che preveda l'applicazione di una penalità a carico del promittente conduttore nell'ipotesi in cui, successivamente all'acquisto degli impianti e macchinari indicati, non si procedesse alla stipula del contratto per fatto del conduttore.

2. Il prezzo di acquisto del bene costituisce - al netto degli oneri accessori - il valore del bene da concedere in leasing. Gli eventuali oneri di eliminazione di abusi edilizi, vizi ed irregolarità sanabili, nonché di ristrutturazione e/o di messa in sicurezza e a norma degli impianti e macchinari, laddove anticipati dal FRAI, dovranno essere portati ad incremento del valore del contratto di leasing finanziario strumentale.

3. Il contratto di leasing finanziario strumentale potrà essere concesso alle seguenti condizioni:

Durata	max 10 anni comprensivi di una pre-locazione massima di 2 anni
Periodicità dei canoni	trimestrale o semestrale
Tasso	fisso pari a EURIRS vigente alla data di sottoscrizione del contratto di leasing maggiorato di uno spread non inferiore al 1,5%
Riscatto finale	Obbligatorio
Entità del riscatto finale	max 10% dell'importo finanziato
Maxicanone iniziale	non obbligatorio
Spese di istruttoria	costi diretti e indiretti di istruttoria compresi gli oneri accessori e il costo delle perizie
Garanzie	ulteriori adeguate garanzie reali e/o personali a presidio dell'intervento

Eventuali ulteriori condizioni, saranno regolate tra le parti.

Contestualmente alla stipula del contratto di leasing strumentale dovrà essere stipulata apposita polizza assicurativa del fabbricato industriale contro i rischi di incendio, ecc. rilasciata da primaria compagnia di assicurazioni regolarmente iscritta all'ISVAP e non ricompresa in "elenchi di soggetti non graditi" all'Amministrazione Regionali o allo Stato.

Art. 10 (Operatività del FRAI - Contenuti e Modalità di presentazione della domanda)

1. Il FRAI opera con procedura valutativa a sportello nei limiti della dotazione finanziaria dello stesso. Annualmente, con provvedimento dell'Amministrazione Regionale, sono fissate le condizioni di accesso allo strumento. I proventi derivanti dall'attività di gestione dello Strumento sono riversati nel FRAI, al netto degli oneri di gestione dello stesso, quantificati sulla base di quanto previsto dall'Atto di affidamento e comunque in misura non superiore ai costi diretti e indiretti imputabili alla specifica attività di gestione.
2. Le modalità e la modulistica per la presentazione delle domande sono rese note mediante "avviso" da pubblicarsi sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, sul sito del Soggetto Attuatore e sui principali quotidiani regionali. Con le medesime modalità è comunicato l'esaurimento dei fondi e la sospensione alla presentazione delle domande.
3. Per accedere agli interventi previsti dallo strumento, le imprese devono presentare una domanda di accesso al Soggetto Attuatore con le modalità e secondo la modulistica di cui al punto precedente. Nelle more dell'informatizzazione della procedura per la gestione on line della stessa, la domanda deve essere predisposta utilizzando la modulistica pubblicata e trasmessa con le modalità indicate nell'avviso.
4. Alla domanda deve essere allegato il Piano di Sviluppo Aziendale comprensivo di tutti gli elementi necessari per la sua valutazione dal punto di vista tecnico, economico e finanziario. All'atto della presentazione della domanda, l'impresa proponente deve altresì:
 - manifestare l'interesse alla realizzazione di un Piano di Sviluppo Aziendale teso a favorire il processo di reindustrializzazione del fabbricato che sarà oggetto di acquisto;
 - assumere l'obbligo di utilizzare il fabbricato per svolgere direttamente la propria attività di impresa;
 - assumere l'impegno a non sublocare a terzi il fabbricato;
 - assumere l'impegno a stipulare i contratti preliminari di leasing finanziario
 - assumere l'obbligo di riattivare l'unità produttiva oggetto dei contratti di leasing entro un periodo massimo di dodici mesi dalla stipula dei contratti;
 - dichiarare la sussistenza delle condizioni per ottenere l'abbattimento delle spese di istruttoria e/o degli interessi fino al massimale di aiuti applicabile dai regimi previsti dalle presenti Direttive di attuazione.
5. Qualora l'impresa si avvalga di una delle forme di aiuto previste dalla presenti Direttive di attuazione, gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria.

Art. 11 (Istruttoria delle domande e concessione dell'intervento)

1. Il Soggetto Attuatore svolge l'istruttoria, possibilmente utilizzando un sistema informatico che consenta la condivisione delle fasi della procedura a tutti i soggetti interessati secondo il diverso livello di competenza e responsabilità anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti in formato digitale, secondo le regole ed i criteri previsti dalle presenti "Direttive di Attuazione", seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.
2. Il Soggetto Attuatore, entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda, verifica la presenza della documentazione indicata come obbligatoria nell'avviso di cui al precedente art. 8, comma 2, e qualora ne rilevi la mancanza o la carenza degli elementi rilevanti ai fini della valutazione del progetto, provvede a respingerla, con specifiche note contenenti puntuali ed esaurienti motivazioni, inviate all'indirizzo indicato

dall'impresa proponente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, trattenendo agli atti le domande e la documentazione a corredo.

3. Qualora la domanda risulti incompleta di altri elementi, diversi da quelli sopra indicati, il Soggetto Attuatore, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, ne richiede l'integrazione all'impresa proponente, con modalità che consentono di accertare la data di ricevimento, da inviare per conoscenza all'Amministrazione regionale. L'impresa proponente è tenuta ad adempiere alla richiesta entro i successivi 20 giorni.

4. Le domande risultate incomplete oltre detto termine si intendono a tutti gli effetti decadute e il Soggetto Attuatore ne darà tempestiva e motivata comunicazione con specifica nota contenente puntuali ed esaurienti motivazioni, inviata all'indirizzo indicato dall'impresa proponente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, trattenendo agli atti le domande e la documentazione a corredo.

5. Il Soggetto Attuatore, entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda, comunica all'impresa proponente, con le medesime modalità di cui al punto precedente, l'eventuale impossibilità di procedere all'istruttoria della stessa per esaurimento dei fondi disponibili.

6. L'accertamento istruttorio, da concludere entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, consiste nella verifica della regolarità e completezza della domanda e della documentazione allegata, dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'impresa proponente, nonché della sostenibilità tecnico-economico-finanziaria del progetto.

7. Con cadenza bimestrale, salvo l'adozione di modalità telematiche, a partire dal mese solare successivo all'avvio dello Strumento, il Soggetto Attuatore comunica all'Amministrazione Regionale l'elenco della domande pervenute con evidenza di quelle rigettate.

8. Per le domande concluse con istruttoria positiva, salvo l'adozione di modalità telematiche, il Soggetto Attuatore trasmette all'Amministrazione Regionale gli esiti istruttori, al fine dell'adozione, entro i successivi 15 giorni, del provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione dei Contratti.

9. Per le domande concluse con istruttoria negativa, il Soggetto Attuatore trasmette all'Amministrazione Regionale gli esiti istruttori per l'adozione, entro i successivi 15 giorni, dei provvedimenti di competenza.

10. I provvedimenti sono comunicati all'impresa proponente dal Soggetto Attuatore, entro 10 giorni, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, trattenendo agli atti le domande e la documentazione a corredo.

11. Gli esiti sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it) e sul sito del Soggetto Attuatore (www.sfirs.it).

Art. 12 (Obblighi, vincoli e revoca)

1. Il Soggetto Attuatore predispone e sottoscrive i contratti con l'impresa beneficiaria e ne verifica il puntuale rispetto con diligenza e nel rispetto del ruolo ad esso attribuito. Il Contratto deve prevedere per l'impresa agli interventi l'assunzione dei seguenti obblighi, pena la risoluzione del rapporto:

- a) l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
- b) l'impegno ad avviare l'investimento entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto;
- c) l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro il periodo previsto dal Piano di Sviluppo Aziendale, e comunque entro la durata dell'eventuale pre-locazione.

2. Nel caso di mancato rispetto dei sopraddetti obblighi e vincoli, il Soggetto Attuatore pone in essere tutti gli adempimenti necessari a tutelare l'Amministrazione Regionale.

3. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto o nello stesso, determina la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale del provvedimento e l'avvio della procedura di recupero delle somme ancora dovute maggiorate degli interessi di mora contrattualmente previsti.

Art. 13 (Gestione delle attività acquisite)

1. Nel momento in cui il FRAI dovesse rientrare in possesso dei fabbricati di cui sopra lo stesso, nelle more di favorirne il reimpiego in attività produttive, deve curarne, con ogni onere a suo carico, il mantenimento e l'integrità. A tal fine è previsto un apposito accantonamento nella contabilità del Fondo per "manutenzioni cicliche".

Art. 14 (Verifiche, monitoraggio e controllo)

1. Con periodicità semestrale il Soggetto Attuatore deve verificare, anche tramite sopralluoghi, lo stato dei fabbricati e il loro effettivo utilizzo a fini industriali da parte del conduttore.

2. L'Amministrazione Regionale può effettuare controlli documentali presso il Soggetto Attuatore o presso i Soggetti destinatari allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi e il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dai presenti indirizzi applicativi e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

Art. 15 (Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)

1. I regimi di aiuto afferenti alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni previste dai Regolamenti richiamati all'art. 3. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'Articolo 87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all'Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattato.

Il FRAI opera nel rispetto di quanto previsto in materia di "ingegneria finanziaria" dai regolamenti (CE) n. 1083/2006 (art. 44) e n. 1828/2006 (artt. 43, 44, 45, 46); la rendicontabilità del fondo è subordinata al rispetto di quanto previsto dai regolamenti suddetti.

2. Le presenti direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it). In particolare sono state rispettate le disposizioni previste per gli aiuti "de minimis"¹ indicati all'art. 3, punto 2 e le condizioni previste dal (DPCM)

[1] *Articolo 3 - Controllo*

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo

ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se l'aiuto «de minimis» è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni. Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi. In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;

b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;

c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali vengono

del 3 giugno 2009, Aiuti di importo limitato (art. 3)².

Art. 16 (Periodo di Validità)

1. Lo Strumento resta in vigore fino al 31 dicembre 2015, salvo esaurimento della dotazione finanziaria o modifiche ai Regolamenti Comunitari applicabili. La sua operatività può essere prorogata fino a esaurimento delle risorse disponibili al netto dell'accantonamento di cui all'art. 13.

Art. 17 (Informazioni per le Procedure di Accesso)

1. Tutte le informazioni concernenti l'attuazione dello Strumento e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste al Soggetto Attuatore.

Art. 18 (Compatibilità con normativa europea)

1. Lo Strumento opera a condizioni di mercato con esclusione di aiuto in capo ai Soggetti destinatari ed è coerente con gli strumenti della Programmazione Unitaria per il periodo 2007-2013.

2. Tuttavia, al momento della presentazione della domanda l'impresa può dichiarare che intende avvalersi per l'abbattimento dei costi di istruttoria e/o degli interessi di uno dei regimi di aiuto di cui al precedente art. 3 comma 2. In tal caso, il provvedimento di concessione riporterà il riferimento normativo e l'ammontare dell'aiuto concesso.

conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.

[2] *Articolo 11 - Relazioni annuali*

Conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (1) gli Stati membri redigono una relazione in formato elettronico sull'applicazione del presente regolamento relativa all'intero anno o alla porzione di anno in cui si applica il presente regolamento. Nella relazione annuale viene indicata anche la pagina web in cui si trova il testo completo delle misure d'aiuto.